

STATUTO

SCA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA MATERA 212

Numero REA: BA - 533098

Codice fiscale: 07108900726

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2018 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO

Allegato "A" al n.21459 di Raccolta.

STATUTO

TITOLO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA

Art.1) E' costituita, con sede nel Comune di Altamura una Società Cooperativa a mutualità prevalente, con la denominazione di **"SCA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS"**.

La società potrà istituire succursali, agenzie ed uffici anche in altre località. La società ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci anche prima della data di scadenza.

La Cooperativa si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La domanda di iscrizione deve essere presentata con le modalità di cui all'art.47 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

TITOLO II

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art.2) Alla presente società cooperative si applicano le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata con le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2519 del codice civile.

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia di società cooperative e cooperative sociali.

TITOLO III

SCOPO ED OGGETTO

Art.3) Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

I lavoratori della Cooperativa hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base

della retribuzione annua lorda.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il Principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La cooperativa potrà anche aderire ad organizzazioni economiche o sindacali che si propongano iniziative mutualistiche conformi all'oggetto sociale.

Art.4) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

Essa si propone lo svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punto b) della Legge 381/91, e successive modifiche e integrazioni. La Cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, e compatibile con lo stato di socio, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come innanzi definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

1) - attività di consulenza aziendale, programmazione programmazione strategica, anche con elaborazione dati, di supporto e collaborazione alla consulenza strategica, direzionale, finanziaria e contabile per le aziende; alla consulenza ed assistenza in materia di certificazione di qualità aziendale in senso lato; alla consulenza ed assistenza nello sviluppo di sistemi di controllo direzionale con l'ausilio di tecnologie innovative; prestazione di servizi amministrativi e di segreteria a favore di società, imprese, enti e persone fisiche;

- supporto alle imprese attraverso la prestazione, anche a mezzo dello strumento del temporary management, dei servizi tipici e delle diverse funzioni aziendali, compresi gli staff, quali, a mero titolo esemplificativo: direzione, produzione, marketing, relazioni esterne, pubblicità, vendita, amministrazione, finanza, pianificazione e controllo, organizzazione, risorse umane, relazioni industriali, formazione e selezione del personale, sistemi informativi e di comunicazione,

attività di logistica, supporto acquisti, qualità, sicurezza, etc.; e collaborazione alla consulenza ed assistenza in materia informatica e nell'elaborazione dati in genere, diritti, inclusa la concessione a terzi, in qualunque forma, di ed opere dell'ingegno sviluppate dalla società od acquisite da terzi;

- attività di supporto e collaborazione alla consulenza strategica in materia di internazionalizzazione, in particolare consulenza specifica in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane ed estere, attraverso iniziative di promozione delle attività commerciali, partnership e assistenza nella ricerca di distributori nei mercati nazionali ed internazionali;

- organizzazione di convegni, riunioni e corsi di formazione, di corsi di aggiornamento e di perfezionamento, di dibattiti e seminari;

- raccolta, formazione e diffusione, anche a mezzo stampa o con mezzi multimediali, di testi di economia aziendale e diritto;

- progettazione e realizzazione di campagne promozionali e di marketing;

- predisposizione di studi, ricerche, progetti e pubblicazioni in ambito giuridico, finanziario e aziendale, esclusa la stampa di quotidiani.

2) La Società svolge attività che hanno la finalità generale di aumentare la competitività delle imprese e di stimolare una cultura del lavoro in una logica di sviluppo economico e sociale.

Attraverso la propria organizzazione in settori e dotandosi di strutture adeguate viene realizzata una rete di servizi di supporto alla consulenza con particolare specializzazione nella consulenza ambientale, nella consulenza sulla sicurezza aziendale, nella consulenza sui sistemi di gestione ambientale, della qualità, della responsabilità sociale e della sicurezza, nella consulenza sulle tematiche dell'energia. Tutto ciò gestito in forma diretta o indiretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati al fine di produrre, in via esemplificativa e non esaustiva:

- consulenza diretta alle aziende per supportare l'innovazione tecnologica, l'adeguamento normativa, il miglioramento dei processi e dei prodotti;

- consulenza diretta alle aziende, privati ed enti pubblici in materia di utilizzo dell'energia e, delle relative tecnologie di efficienza e di risparmio energetico;

- progettazione, sviluppo e produzione di strumenti di lavoro per l'attività di consulenza.

La società, ove necessario e previsto dalla legge, si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti in Albi speciali.

Fermo restando quanto disposto dalle inderogabili norme di legge in materia, la cooperativa potrà: compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge, con delibera dell'organo amministrativo, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la

propria azione.

In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla legge 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

La Cooperativa è, inoltre, facultata ad acquisire finanziamenti da parte dei propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 (T.U. legge in materia bancaria e creditizia), e nei limiti prefissati dalla delibera C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 19 luglio 2005 n.1058 (pubblicata in G.U. 13 agosto 2005 n.188); salvo ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali in proposito.

TITOLO IV

SOCI - AMMISSIONE - RECESSO ED ESCLUSIONE

Art.5) Il numero dei soci è vincolato a quanto previsto dal secondo comma dell'art.2519 c.c. e non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge. È consentita l'ammissione a socio di persona avente qualifica tecnica e amministrativa, nel numero strettamente necessario e, comunque, non superiore al 4% (quattro per cento) del numero complessivo dei soci.

Previo deliberazione dell'assemblea dei soci, questi ultimi possono effettuare versamenti sia in conto capitale, sia a titolo di finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della presente e futura legislazione e dei regolamenti emanati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e dalla Banca d'Italia, nonché da ogni altro organo pubblico competente in materia.

Art.5 bis) La Cooperativa può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Cooperativa soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Cooperativa medesima. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tra-

mite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art.6) Chi, dopo la costituzione della cooperative, desidera essere ammesso come socio, dovrà presentare domande scritta all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, domicilio e residenza;
- b) il possesso dei requisiti di cui al precedente art.5;
- c) la quota che intende sottoscrivere.

La domanda degli aspiranti soci dovrà inoltre contenere l'impegno ad osservare quanto previsto nel precedente articolo 5.

Art.7) L'organo amministrativo, accertata la sussistenza del requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sull'accoglimento della domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata dall'interessato e annotate a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo il versamento della quota di capitale sociale.

L'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni della data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con l'iscrizione l'associato assume nei confronti della cooperative l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e del regolamento interno nonché le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea e dall'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la cooperative il domicilio del soci è quello risultante dal libro soci.

Art.8) Il nuovo socio è tenuto a sottoscrivere e versare alla cooperativa almeno una quota di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) se persona fisica, ed una quota di almeno Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) se persona giuridica. Il nuovo socio può essere ammesso, a giudizio dell'organo amministrativo, tenuto conto della domanda di ammissione, nella speciale categoria di cui al 3° comma dell'art.2527 c.c. Il nuovo socio ordinario deve versare anche l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali disponibili risultanti dell'ultimo bilancio approvato. Tale sovrapprezzo deve essere iscritto nel fondo specifico e sarà rimborsato al socio u-

scente per recesso o morte se non utilizzato al sensi dell'art.7 della legge n.59/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e salvo quanto disposto dall'art.2535 c.c..

Art.9) Fermo restando il diritto di recesso di cui all'art.2530 u.c., c.c., le quote non possono essere cedute con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione con lettera raccomandata all'organo amministrativo fornendo, con riferimento all'acquirente, tutte le indicazioni, i documenti e le certificazioni previste dal precedente art.8. L'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni da ricevimento della richiesta, delibererà in merito comunicandolo al socio. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purchè abbia i requisiti previsti nel presente statuto per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste dalle leggi vigenti.

Anche i soci possessori degli strumenti finanziari, se ammessi, devono avere il gradimento dell'organo amministrativo per trasferire le loro quote e devono seguire le stesse procedure di notifica indicate per i soci ordinari. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, l'organo amministrativo potrà indicare altro acquirente di suo gradimento. In mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

L'organo amministrativo, in applicazione dell'art.2529 c.c., può sempre deliberare l'acquisto ed il rimborso delle quote della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art.2545 quinquies c.c. e l'acquisto ed il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultati dall'ultimo bilancio approvato.

Art.10) La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per scioglimento (a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica), per decadenza o per esclusione. Il recesso spetta al socio nei casi previsti della legge o dal presente Statuto. La decadenza avviene per la perdita di uno dei requisiti di cui all'art.5.

Art.11) L'organo amministrativo può escludere il socio, oltre che nei casi previsti dagli artt.2286 e 2288, primo comma, codice civile qualora:

- a) nei casi di cui all'art.2533 c.c. e negli altri casi previsti della legge;
- b) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Il socio escluso resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della cooperativa antecedenti alla data di esclusione. Ai soci esclusi si applica l'art.2535 c.c.. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 giorni della comunicazione.

Art.12) In case di decesso di un socio, il rapporto associativo continuerà con gli eredi o legatari della di lui partecipazione, purchè essi

siano consenzienti ed abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi entro un anno della data di decesso, dovranno nominare un rappresentante comune.

Art.13) Al socio receduto od escluso ed agli eredi o legatari del socio defunto spetta il rimborso:

- a) delle quote versate sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie;
- b) delle eventuali quote ricevute a titolo gratuito per la rivalutazione del capitale sociale previsto dall'art.7 della legge 59/92;
- c) dei dividendi eventualmente maturati e a lui spettanti nei limiti di legge.

Il rimborso viene effettuato secondo quanto disposto dall'art.2535 c.c., cui si fa espresso rinvio.

TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI

Art.14) Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 del codice civile e dell'art.111-octies delle disposizioni attuative.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di almeno Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire la propria quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la propria quota, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. In caso di trasferimento della quota a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c. L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dalla legge e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art.2514, che dovrà essere specificata su proposta motiva-

ta degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle quote, in proporzione all'importo delle riserve divisibili ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. A ciascun socio finanziatore spettano i diritti sociali in proporzione alla quota di partecipazione posseduta, fermo restando quanto disposto dalle inderogabili norme di legge vigenti in materia.

Ai soci cooperatori ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, ove nominati, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa, salvo quanto disposto dagli artt. 2542, c. 3 e 2543, c. 3, c.c..

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori. La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi della lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione può stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta annullamento delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che accede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota, arte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia d/corso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione.

ne nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art.2535, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt.2363 ss., c.c., cui si fa espresso rinvio nei limiti della compatibilità.

TITOLO VI **PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO** **E RIPARTO DEGLI UTILI**

ART.15) Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.18;
- 2-bis) da apposita riserva statutaria indivisibile formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e dalla deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento, così come previsto dalla legge.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt.2423 e seguenti del codice civile. Gli amministratori documentano in note integrative le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile. Il bilancio è accompagnato

della relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperative a mutualità prevalente della società. In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni della chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni della chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso il competente Albo delle Cooperative.

La Cooperativa deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve rispettare le prescrizioni di cui agli artt.13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Art.17) L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro. Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in linea con i criteri di ripartizione determinati come segue, a seconda della tipologia di scambio mutualistico:

- dal numero ore di lavoro prestato e dalla tipologia di prestazione lavorativa eseguita;
- della quantità e della quantità dei beni e dei servizi conferiti.

L'articolazione può essere stabilita nell'eventuale regolamento. I ristori possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare in ratifica dello stanziamento dei ristori già previsto dall'organo amministrativo. Non possono essere deliberati ristori la cui determinazione può avere quale conseguenza l'insorgenza di perdite di esercizio.

Art.18) L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserve legali;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni del comma prece-

denti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluto alle riserve indivisibili.

TITOLO VI BIS LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art.18bis) Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, la Cooperativa deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art.19) La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale se nominato.

SEZIONE I - Assemblea

Art.20) L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni della chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art.16 del presente statuto. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 3 (tre) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa. Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche dall'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- la nomina del liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio, così come in ogni altro caso in cui tale presenza sia obbligatoria per legge.

Art.21) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità dall'art.2479-bis c.c..

Art.22) L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni concernenti modifiche allo statuto, cambiamento dell'oggetto sociale, scioglimento e liquidazione della società: in prima convocazione occorre la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di due terzi degli intervenuti o rappresentati; mentre in seconda convocazione l'assemblea può deliberare a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli intervenuti col voto favorevole della metà dei soci iscritti.

Art.23) Nelle assemblee hanno diritto di veto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi restando i limiti al diritto di veto previsti per i soci di cui all'art. 8 presente statuto. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore nominale della quota sociale posseduta. I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto.

Art.24) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione o dall'Amministratore Unico e, in sua assenza dal vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art.25) La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico deve essere scelto solo unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo di tempo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Unico può essere nominato dall'assemblea a tempo indeterminato. Essi possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un vice Presidente.

Tutti i poteri, i doveri, e le responsabilità di seguito enunciati per il Consiglio di Amministrazione si intendono assorbiti in capo all'Amministratore Unico se nominate in luogo del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.26) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in case di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominate, il quale deve essere trascritto nel libro

delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art.2475, c. 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art.27) La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, se nominato. Il Presidente del consiglio è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati somme, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può effettuare compromessi e transazioni. All'Amministratore Unico, se nominato, sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società cooperativa. In caso di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al vice-Presidente o al consigliere delegate, qualora siano nominati.

Nel caso di impedimento dell'Amministratore Unico si potranno delegare per l'intervento o fatto specifico uno o più soci nominati dall'assemblea.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE.

Art.28) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa precede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che svolge il controllo contabile. L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso. Il collegio sindacale è costituito da soggetti muniti dei requisiti di legge. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e,

in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato della società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali, tuttavia, non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 del codice civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

Art.29) La società cooperativa si intende sciolta di diritto per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484, c.c., nonché per la perdita del capitale sociale. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberate lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri del liquidatore, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

Art.30) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si ribadisce che le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci durante la vita sociale. Nel caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.31) La società cooperativa e a mutualità prevalente, come ante precisato. Gli amministratori e i sindaci, ove eletti, documentano la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.2512 c.c., nella note integrative al bilancio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla leg-

ge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del presente statuto o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Art.32) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i sodi ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio nel cui circondario la società ha la sua sede legale. Costui dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni della richiesta fatta della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni della nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla discipline sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente statuto."

In originale firmato: Michele Delena, Notaio Nicola Grassano con impronta del sigillo.

18 di 18